


TITOLO SECONDO.



CAPITANO J.

I

Hiunque vorrà aspirare all' impiego di Capitano, o Patrone di alcun Veneto Legno Mercantile, dovrà in primo luogo provare legalmente la propria Veneta Sudditanza. Quelli della Dominante pertanto dovranno produrre al Magistrato dei Cinque Savj alla Mercanzia le autentiche Fedi del lor Battefimo, e un' Atteftato de' Capi di Piazza, e de' Parcenevoli, che li qualifichi per veri Sudditi, di buona fama, ed abitanti nello Stato.

Quelli poi de' luoghi contermini, ed oltre mare, oltre le Fedi di Battefimo, dovranno presentare un' altra Fede firmata con giuramento dai Capi delle rispettive Comunità, e dai Provveditori alla Sanità, legalizzata dal Pubblico Rappresentante locale, e rilasciata gratis, che li attesti veri Sudditi fedeli, di buona fama, ed abitanti nello Stato. Sì gl' uni, che gl' altri dovranno in oltre produrre Fedi legali di non esser mai stati descritti nelle Pubbliche Raspe.

2

Le Persone poi d' Estera Nazione, le quali fossero naturalizzate, e con continua non interrotta abitazione d'Anni